

Un quesito sul contenuto di uno “scarico”

Domanda: Se un’azienda zootecnica riversa nella tubatura verso l’esterno liquami e letame mischiati, e poi riversa tutto in una vasca, ci troviamo di fronte ad uno scarico come molti sostengono? All’interno di uno scarico, per essere in regola con la disciplina della parte terza del T.U. ambientale, quali sostanze ci devono essere? Solo liquide e semiliquide? E la stasi in vasca è compatibile con la nozione di scarico?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): La definizione di “scarico” prevede una immissione di reflui verso un corpo ricettore, peraltro in via diretta. Dunque già a livello terminologico appare evidente che un “refluo” è qualcosa che appartiene solo al mondo delle sostanze liquide. Soltanto per una errata prassi di fatto si pensa che nella condotta di uno scarico possono essere inseriti anche altri elementi.¹

¹ Dal volume **Scarichi & “Scarichi” - La disciplina normativa dei liquami aziendali, privati e pubblici tra regole e prassi** - di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (Diritto all'ambiente - Edizioni - 2011 - www.dirittoambientedizioni.net): “ (...) Ma cosa c’è nello scarico? Nel confine tra gestione delle acque reflue di scarico e fanghi o sostanze al confine con lo stato solido, ci si chiede da sempre cosa in definitiva c’è dentro uno scarico per restare tale. Lo stato fisico della materia come deve essere e fino a quando può essere considerata acqua reflua a livello non solo formale ma anche sostanziale?

Nella pregressa (e forse non errata) definizione formale di scarico il punto, nodale, era affrontato e risolto dalla frase contenuta nella definizione di scarico che voleva le sostanze in esso immesse come “acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili”. Tali espressioni andavano ad identificare con specifica e minuziosa esattezza la natura particolare di quello che veniva identificato come scarico. A questo punto si deve tuttavia fare addirittura un ulteriore e più antico passo indietro, e cercare di intuire perché il decreto n. 152/99 pregresso riportava questi tre passaggi in scala decrescente. In realtà, vigente l’ancora pregressa legge 319/76, il concetto di scarico in relazione alla specifica componente e natura fisico-chimica delle sostanze che lo andavano ad integrare era a suo tempo rimasto sempre relegato in un fumoso dibattito dottrinario e giurisprudenziale e con estrema difficoltà si era riusciti a identificare gli esatti parametri di conseguenza. La Corte di Cassazione era al tempo dovuta intervenire per lunghissimo periodo per cercare di identificare e “inseguire” le varie evoluzioni delle tipologie di scarico e dunque adeguare alla definizione estremamente generica prevista dalla citata “legge Merli” la realtà delle cose che man mano si evolvevano.

Si ricorderà, dunque, che l’evoluzione giurisprudenziale della Suprema Corte, in ciò comunque coerente con la sostanziale generale giurisprudenza di merito, iniziò a identificare dapprima lo scarico in via generale come composto da sostanze “liquide”; successivamente il concetto fu esteso alle sostanze “semiliquide”, in quanto la definizione del “liquido” non appariva più sufficiente. Con l’evolversi delle situazioni e delle fattispecie concrete, la giurisprudenza andò affinando dette concettualità e l’elaborazione transitò attraverso i concetti di idrosolubile, pastoso, fangoso. Ma in realtà sul concetto di fangoso ci fu una specie di blocco generale in quanto, tutto sommato, quale fosse

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Negli allevamenti zootecnici, appunto per prassi errata, si riversano nella condotta verso l'esterno sia il letame che i liquami, creando una anomalia di presenza contestuale tra sostanze solide e liquide. Infine il riversamento in vasca è totalmente incompatibile con la nozione di "scarico" formale in quanto si spezza il riversamento diretto verso un corpo ricettore che è presupposto essenziale ed irrinunciabile per tale nozione. Ci troviamo – dunque – in questo caso ad un riversamento di rifiuti liquidi in una vasca che rappresenta – secondo i casi – un deposito temporaneo o uno stoccaggio.

Pubblicato il 7 marzo 2011

l'esatta collocazione dell'elemento fango nel confuso confine tra gli allora vigenti D.P.R. 915/82 (norma sui rifiuti) e legge 319/76 fu sempre materia di ampia disquisizione ed antitesi dottrinale e giurisprudenziale. La Cassazione nell'ultimo periodo di vigenza della "legge Merli" varò, dunque, una interpretazione (in alcuni casi soggetta a parziale contrasto ma largamente diffusa e condivisa) elaborando il concetto della convogliabilità autonoma tramite condotta per forza inerziale. In altre parole, e semplificando in modo estremo, la Corte giunse ad identificare l'ultimo stadio di questa crescente evoluzione dello scarico (che dal liquido puro era passato attraverso diversi stadi fino alla situazione del pastoso e fangoso) con un concetto esemplificativo che limitava la disciplina dell'allora legge 319/76 soltanto a quelle sostanze che, superato lo stato della liquidità e della semiliquidità in senso stretto, pur avvicinandosi allo stato fortemente fangoso, conservavano ancora una propria forza di convogliabilità e quindi di scivolo autonomo nella ideale condotta dello scarico per propria forza inerziale. Laddove, invece, il fango fosse risultato bloccato o comunque solidificato, semisolidificato in tali condotte prevaleva la disciplina generale dell'allora D.P.R. 915/82 sui rifiuti.

Si ritiene che la successiva definizione del decreto 152/99, attraverso le parole chiave "liquide, semiliquide e comunque convogliabili" avesse ripreso sostanzialmente questa elaborazione giurisprudenziale e quindi nella chiave interpretativa di lettura da assegnare a queste tre parole ci si potesse tranquillamente ricollegare alla elaborazione della Cassazione in materia.

Dunque lo scarico era nel contesto di questa norma tale fino alla identificazione nelle tre fasi evolutive logiche, e cioè lo stato di liquidità assoluta, oppure lo stato di semiliquidità o, in ultima analisi e per così dire ultima spiaggia, quello stato di pastosità e fangosità che comunque conserva ancora quella convogliabilità tramite condotta per forza inerziale autonoma che era stata elaborata dalla Suprema Corte nell'ultimo periodo della vigenza della legge Merli.

Oggi – secondo noi imprudentemente – questa definizione tripartita è stata eliminata. Ma a nostro modesto avviso il problema rimane esattamente identico agli anni pregressi, dunque la costruzione giuridica altrettanto resta immutata e – pertanto – in assenza di ulteriori e diversi principi espressi dalla norma riteniamo che per identificare cosa ci può essere in uno scarico si possa correttamente fare ancora riferimento a tali pregressi parametri. Anche perché di fatto l'attuale parte terza del D.Lgs n. 152/06 è sostanzialmente la riscrittura generale del decreto 152/99 e – dunque – gli impianti di fondo del regime giuridico sono rimasti i medesimi. (...)"

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Per un approfondimento in termini semplificati delle tematiche giuridico/ambientali in materia di scarichi e rifiuti liquidi segnaliamo il volume:



www.dirittoambiente.net

(edizione gennaio 2011)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.